



NOTE E DOCUMENTI

Ministri in istato d'accusa per violazione della Costituzione sotto il Borbone

L'anno 1820 era per finire. La mirabile rivoluzione incruenta del 2 - 6 luglio, per opera della Carboneria, costituitasi nel regno delle Due Sicilie con 642,000 affiliati, aveva *costretto* il povero Ferdinando I, che già aveva passato tante peripezie, ad elargire la Costituzione di Spagna, con la clausola che il Parlamento potesse adattarla ai bisogni del regno. La Santa Alleanza, stupita della audacia mostrata dal popolo napoletano e temendo che l'esempio potesse essere contagioso, si riunì subito in Congresso a Troppau e su proposta del Metternich fu stabilito di invitare Ferdinando ad un nuovo convegno a Laybac; apparentemente per deliberare intorno ai casi di Napoli ed ai modi d'impedire il dilagare della rivoluzione degli Stati vicini, effettivamente per togliere Ferdinando dalle mani dei suoi sudditi e poi portar la guerra liberamente al Regno di Napoli. L'invito fu fatto con lettera del 20 novembre di Francesco d'Austria a Ferdinando. Il 7 dicembre, i ministri del Borbone si presentano al Parlamento napoletano; e il Duca di Campochiaro, ministro degli affari esteri, legge un messaggio reale, in cui si dava come decisa la partenza del re pel Congresso affine di evitare una guerra, facendo gradire dai monarchi esteri alcune modificazioni da apportarsi al suo ritorno alla Costituzione di Spagna, e che avrebbero assicurato ai suoi popoli una costituzione saggia e liberale ¹⁾. Aggiungeva da ultimo il re che in questo tempo il Parlamento non si doveva occupare della Costituzione, ma sbrigare gli affari di ordinaria amministrazione. Un silenzio sepolcrale incombe sull'assemblea a quella lettura e la seduta vien subito sciolta.

Una viva agitazione si propaga per la capitale, ed il giorno seguente alla Camera alcuni oratori arringano l'assemblea biasimando amaramente il messaggio e si scagliano con violenza contro i ministri; ed a tamburo battente viene discusso ed appro-

¹⁾ Vedi generale Carrascosa. *Memoires historiques ecc. sur la revolution du Royame de Naples en 1820-21 ecc.* — Londres, 1823, pag. 239.

vato un memoriale in risposta al messaggio del re, che trovo così riassunto nell' « Elenco dei decreti emessi dal Parlamento nazionale dal 5 ottobre al 22 dicembre 1820 », redatto dai segretarii del Parlamento, Ferdinando De Luca e Luigi Dragonetti: Il Parlamento dichiara 1° di non aver facoltà di aderire a tutto ciò che il Real foglio spedito con messaggio de' 7 dicembre contenga di contrario, a giuramenti comuni al patto sociale che stabilisce la costituzione; 2° che non ha facoltà di aderire alla partenza di S. M. se non in quanto sia diretta a sostenere la costituzione di Spagna comunemente giurata.

Il re propose allora ai ministri di ripresentarsi alla Camera per dare spiegazioni valedoli a ricondurre la calma, ma queste, come narra uno dei ministri stessi, « *puisqu'ils n'avaient plus aucun credit, ni dans le parlement, ni dans l'opinion de la masse, ils crurent au contraire convenable de se demetre* ¹⁾ », ed il re fu costretto ad accettare le dimissioni ed a rivolgersi al parlamento con un nuovo messaggio, in cui si voleva che le sue parole fossero state male interpretate, che egli pregando la Camera di non modificare la costituzione per tutto il tempo che si sarebbe trattenuto al congresso, non intendeva affatto di sospendere la costituzione, ma di evitare una guerra da parte delle potenze della Santa Alleanza, e che annunciando la sua partenza intendeva domandarne la facoltà al parlamento in virtù dell'art. 172 della costituzione ²⁾. S'intavolò così una discussione direttamente tra il Monarca, che aveva fretta di partire per non trovarsi tra le mani dei sudditi il giorno in cui gli eserciti amici si sarebbero mossi per ridonargli completa potestà abolendo la costituzione, ed il Parlamento, che credendo il re in buona fede, cioè veramente desideroso di evitare una guerra, riteneva alla sua volta che a salvaguardare la Costituzione si potesse dare al re un mandato categorico per trattare con la Santa Alleanza. Non possiamo qui, per ragione dello spazio, che occuperebbe, riprodurre tutto questo carteggio tra Parlamento e monarca, che ci insegna come i borboni sentissero il dovere di salvaguardare almeno le apparenze nel rompere fede al giuramento, e come il Parlamento si lasciasse abbindolare dalla proteste del monarca di dover salvare la patria, poichè la conclusione di tutta quella discussione fu, che si lasciarono fuggir di mano il re col loro permesso; come si rileva dal decreto parlamentare del 12 dicembre, che togliamo riassunto dell'elenco citato:

1.° Si accorda al re la facoltà chiesta in virtù dall'articolo 172 della costituzione; 2° si dichiara reggente, nell'assenza del re, S. A. R. il Duca di Calabria; 3° che l'atto stesso della partenza di S. M. deve valere adesione al presente decreto ed alle idee contenute negli indirizzi degli 8 e 12 dicembre.

Quello che avvenne è noto. Il re, appena a Laybac, fece sapere con una lettera al figlio Reggente che le potenze erano ri-

¹⁾ Carrascosa Op. Citata.

²⁾ P. Colletta. Opere inedite e rare Vol. 1.°

solute ad abbattere la Costituzione napoletana e che ogni speranza di indurle a migliori consigli era vana.

Il Ministero si dimise subito; ma il Parlamento non si contentò delle loro dimissioni, e nominò una commissione per esaminare se non fosse il caso di metterli sotto processo. Abbiamo sott'occhi il *Rapporto della Commissione di esame e tutela della Costituzione, relativo all'accusa contro i Ministri Segretari di Stato, al Parlamento Nazionale*, che crediamo sia a tutti sconosciuto, non avendolo rinvenuto in alcuna pubblicazione storica.

In questo rapporto la Commissione prende dapprima in esame l'atto d'accusa trasmesso dal colonnello deputato Pepe contro tutti i ministri presenti alla Camera al momento della lettura del messaggio giudicato incostituzionale, e quello del deputato Castagna contro il ministro dell'Interno Conte Zurlo per avere trasmesso agli Intendenti del regno il messaggio del re, accompagnandolo con una sua circolare. Pone, quindi, tre seguenti quesiti:

1.º I carichi addossati a tutti i Ministri Segretari di Stato sono, o pur no, sufficienti a fondare un'accusa?

2.º Se lo sono, saranno tutti i suddetti Ministri sottoposti alla accusa, o alcuni di essi?

3.º Per quei ministri, per i quali i carichi si dichiareranno sufficienti, sarà applicabile l'articolo 172 n. 1 della Costituzione o l'art. 226 della stessa?

La commissione esamina i tre quesiti e per il primo incomincia dall'osservare che il Ministro Segretario di Stato in un governo monarchico costituzionale non è che « *l'interprete fedele*, il grave ed onorato messaggio delle comuni (del popolo e del monarca) espressioni, ed affinchè non disturbi l'armonia dei due poteri, affinchè l'esattissima bilancia non trabocchi, è necessario non solo la purità dei sentimenti, la sincerità delle espressioni, ma IL DISSENSO RISPETTOSO a tutto ciò che può turbare l'ordine delle cose, A TUTTO CIÒ CHE SI OPpone ALLA SANTITÀ DEL GIURAMENTO AL SENSO DELLA LEGGE..... Quindi non è l'idea semplice di messaggero che costituisce il delitto, ma è la qualità di Ministro unita a quella del messaggio, cioè IL DISSENSO NON PRATICATO, NON ESPRESSO QUANDO FU RICEVUTO L'INCARICO, che qualifica il volontario errore. Un monarca può anch'egli cadere senza volerlo negli errori: un Ministro è nel sacro dovere di devotamento sottrarlo, d'illuminarlo, e dove i suoi sforzi sono inefficaci, la legge gli impone di non prestarsi; ed in questo nobile coraggio risiede spesso la salvezza della patria. e dove questo si abbandona, la patria soventi volte è in pericolo »

Affermato che tali idee la commissione ritiene come principi ineluttabili, consegue che il monarca non aveva il diritto di sospendere al Parlamento la facoltà di discutere la propria costituzione, dal momento che tale facoltà gli era concessa dal decreto del 7 luglio con cui veniva elargita la costituzione di Spagna. I ministri avevano quindi l'obbligo del RISPETTOSO DISSENSO, e, non avendovi ottemperato, ciò è sufficiente all'apertura del processo.

Ma riguardo al secondo quesito la Commissione non avendo prove sufficienti per ritenere, che tutti i ministri non abbiano avuto

il nobile coraggio di avvertire il re dell'errore, ritiene colpevoli solo il ministro degli affari Esteri, duca di Campochiaro, per aver sottoscritto il messaggio ed il Conte Zurlo, ministro degli affari interni, perchè spedì agli Intendenti delle Provincie il messaggio *con una circolare spedita con precipitanza, spedita prima che il Parlamento avesse dato risposta al messaggio...*, come se il Parlamento dar la dovesse, o negandola, poco importasse... e perchè accompagnò l'indirizzo *con una circolare col carattere di ordine a tutti i popoli del Regno-unito*, e minacciò di responsabilità l'Intendente nel caso di debole condotta.

Riguardo al terzo quesito la Commissione opinò che fosse applicabile non l'art. 172 n. 1 dello statuto, il quale richiede, che il tentativo sia di fatto, ma l'art. 126 dello stesso nel quale era scritto: I Ministri Segretari di Stato, saranno responsabili alla Corte degli ordini autorizzati da loro contro la Costituzione, o contro le leggi; nè potrà loro servire di scusa, di aver ciò fatto per ordine del Re.

E chiude la sua risposta al terzo quesito con un interrogazione molto logica per il caso in cui il re non avesse dato l'ordine: *Sarebbero responsabili se gli ordini, o per meglio dire, se l'Indirizzo contenesse un ordine; lo saranno meno quando essi lo caratterizzano come ordine?*

Non sembra questo solo rapporto sufficiente a dare un'idea chiara ed esatta del concetto che si aveva dei ministri nel regno delle Due Sicilie, nell'anno di grazia 1820, sotto l'amabile governo di Ferdinando Borbone? Gli storici del 1900 potranno rilevare dagli atti parlamentari del regno d'Italia del 1899, come i ministri in quest'epoca si fossero emancipati dalla tirannia del Parlamento, come anche faranno altre considerazioni, che noi oggi dobbiamo lasciare nella penna....

Archivario.

Gli schiavi bianchi nell'Agro romano

Da una lettera del dottor Ascanio Cappelli, sindaco di Vico del Lazio, togliamo :

Nel paese di Vico nel Lazio, come in molti altri del circondario di Frosinone, nella stagione estiva, dai cosiddetti caporali, agenti di mercanti di campagna, sogliono arruolarsi uomini e donne di ogni età, detti monelli, per i lavori invernali nell'Agro romano.

Si danno a tale scopo caparre, e si fanno i relativi contratti con tutte quelle condizioni che impone il caporale.

Questa levata di agricoltori ha tutti i caratteri di una tratta di schiavi, ed è così che bisogna chiamarla.

Fra i patti inseriti nell'articolo 5.^o si legge: « I detti monelli devono assistere al lavoro anche nei giorni *festivi*; mancando, ciascun monello dovrà pagare lire tre. »

Art. 6.^o « Per la mancanza di monelli al lavoro, il suddetto *croce segnato* si obbliga a restituire il doppio della caparra rice-